



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione III Civile - Sezione specializzata in materia di Impresa

-----

IL TRIBUNALE

sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

I. **Fatto.** Con ricorso depositato in data 01.02.2017, ELETTRICITA' s.r.l. (d'ora in poi soltanto "ER") proponeva reclamo avverso l'ordinanza cautelare monocratica in data 17.01.2017, chiedendo che in riforma della stessa il Tribunale ordinasse a BANCA POPOLARE DI VICENZA (d'ora in poi, soltanto "BPV") l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata a carico della ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia o altro diverso pubblico registro.

I.1. *La fase monocratica.* Con ricorso depositato in data 30.09.2016 ex art. 700 c.p.c., ER, premettendo che era cliente della Banca resistente e che aveva aperto un conto corrente ordinario e un conto anticipi, lamentava che quest'ultima aveva iscritto a sofferenza in data 20.06.2016 la posizione della ricorrente nonostante che ER avesse denunciato errori di contabilizzazione di interessi e spese che avevano fatto lievitare l'esposizione verso l'Istituto e che comunque avesse effettuato più offerte transattive; che l'iscrizione era stata effettuata al di fuori delle condizioni previste dalla normativa in materia; che il debito era contestato; che la società cliente non era stata preavvisata dell'iscrizione e che comunque non versava in stadio prodromico all'insolvenza, l'unico che avrebbe giustificato tale condotta; deduceva infine la sussistenza di un pregiudizio certo consistente nel blocco del ricorso al credito con conseguente paralisi dell'attività aziendale e altresì nel danno all'immagine. Infine, prospettava azione di merito avente medesima conclusione in ordine alla cancellazione oltre alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni. Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva la Banca resistente la quale da un lato



segnalava il proprio obbligo giuridico in riferimento all'iscrizione effettuata e dall'altro lato contestava le deduzioni di controparte con riferimento alla sussistenza sia della parvenza di buon diritto dell'azione di merito prospettata sia, comunque, del pregiudizio concludendo per il rigetto della cautela chiesta.

I.2. *L'ordinanza cautelare.* Con ordinanza in data 17.01.2017 il giudice respingeva il ricorso ritenendo l'insussistenza del *fumus* delle pretese avanzate con motivazione che insisteva, con differenti argomenti, sulla legittimità della segnalazione effettuata dalla resistente.

I.3. *Il reclamo.* Con il ricorso in apertura indicato, ER proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza lamentando nella sostanza erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e qualificazione dei fatti posti a base della domanda. In particolare in riferimento al *fumus*, premetteva che la banca aveva agito in pendenza di trattative e comunque evidenziava, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, che BPV da un lato aveva l'obbligo di preavviso – non assolto nel caso di specie con raccomandata coeva all'iscrizione – al fine di consentire alla cliente di assumere le condotte ritenute necessarie al fine di evitare l'iscrizione e dall'altro lato non poteva operare l'iscrizione non sussistendo la sostanza dei suoi presupposti, vale a dire una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile alla condizione d'insolvenza; in riferimento al *periculum*, che il giudice si era limitato, ma con valutazione anche in questo caso errata, a dichiarare non contestabile il nesso di causalità tra l'iscrizione della reclamante in Centrale Rischi e la successiva sospensione di affidi da parte di altra Banca con la quale pure la ER operava. Fissata l'udienza collegiale per la comparizione delle parti, si costituiva la banca reclamata chiedendo la reiezione del reclamo per le motivazioni, nella sostanza, già indicate nella comparsa di prime cure, in particolare contestando gli esiti della perizia econometrica depositata da controparte. All'udienza, la società reclamante depositava documentazione e il Collegio si riservava.

**II. Diritto.** Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.



II.1. Sotto l'aspetto normativo, a conferma di quanto già indicato dal giudice monocratico, ritiene il Collegio non applicabile al caso di specie il Codice Deontologico approvato dal Garante della privacy, come da preambolo, punto 6 ove si legge che detto codice, appunto, *"...non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia..."*. Viceversa, pare effettivamente applicabile, *ratione temporis*, la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, XIV Aggiornamento del 29.04.2011 (risultando il XV Agg.to, in data 30.06.2016, successivo all'iscrizione per cui è lite), proprio come indicato da parte reclamante. Essa prevede (Cap. II, Sez. II, 1.5) che *"...nella categoria di censimento va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda..."* e che *"...gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati..."*.

II.2. In linea generale, emerge da quanto sopra il principio in base al quale detta segnalazione si fonda due presupposti: l'uno formale, il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra le quali assume rilievo precipuo l'invio dell'informativa di segnalazione da parte dell'intermediario; l'altro sostanziale, la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento. Quanto al primo requisito (formale) l'obbligo in questione – come valutato anche dall'ABF in più occasioni con motivazione che questo Collegio reputa logica e congrua – a differenza di quello inerente alle segnalazioni in altre banche dati, attiene alla trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione. In altri termini, l'informativa ha la precipua finalità di informare il cliente della segnalazione. Ne deriva che l'eventuale omessa previa o contestuale informativa può solo, se ne ricorrano i presupposti, determinare un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario, ma a tal fine, com'è ovvio, chi si duole della mancata previa



informazione deve dimostrare, in primo luogo, di avere subito un danno - patrimoniale e/o non patrimoniale; in secondo luogo, che sussiste un nesso di causalità tra la mancata informativa e detto danno ( così fra gli altri, ABF – Roma, 20.10.2016 n. 9318). Quanto al secondo requisito, la preferibile giurisprudenza di legittimità ha ben indicato che “...*ai fini di tale segnalazione [alla Centrale Rischio], la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità...*” (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 16.12.2014 n. 26361; indica la necessità di “...*una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza...*” *id.*, Sezione I, 09.07.2014 n. 15609). Ne consegue che ai fini suddetti, occorre tener conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, o quantomeno dei suoi rapporti con tutto il circuito bancario, potendosi giustificare una tale segnalazione solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui quella sofferenza sia riconducibile.

II.3. Ebbene, nel caso di specie, da un lato la Banca reclamata offriva sufficiente prova del fatto che la controparte era in situazione di reiterato sconfinamento tanto sul conto corrente quanto sul conto anticipi (per un totale di oltre 550.000,00= euro) con stagnazione delle rimesse effettive quale sintomo oggettivo di una situazione economico-patrimoniale sicuramente in disagio; ancora era fornita prova di un bilancio in grave perdita fin dal 2013. A fronte di tale complessiva situazione che pare soddisfare anche il più rigoroso degli orientamenti giurisprudenziali, parte reclamante depositava in questa sede sia una relazione contabile sia una perizia econometrica (docc. 22 e 23). Non è dubbio che le risultanze di tali elaborati – il primo attesterebbe un significativo miglioramento dello stato patrimoniale della società fin dal 2015 sul 2014 e il secondo ridurrebbe per effetto di ricalcoli su illegittime applicazioni di interessi, anche anatocistici, l’esposizione da circa € 550.000,00= a circa € 300.000,00= nei confronti della Banca reclamata – potrebbero



costituire fondamento per una revisione del saldo debitore ma la circostanza non pare comunque idonea ad eliminare la legittimità – da valutarsi *ex ante* – della condotta dell’Istituto bancario che in questa sede non può ritenersi *ictu oculi* illegittimamente tenuta. Quanto poi al requisito formale dell’informativa, tenuto conto di quanto sopra indicato in linea generale, potranno semmai essere individuati elementi di natura risarcitoria a carico della Banca qualora sia data prova nell’ambito di un ordinario giudizio, del danno eziologicamente collegato all’assenza di quanto meno coeva informativa – incontestabile nell’ipotesi di specie – quale ad esempio l’impossibilità di consentire, con tale condotta, un saldo integrale da parte della debitrice odierna reclamante che avrebbe evitato l’iscrizione e i conseguenti probandi danni.

II.4. La conferma dell’insussistenza del profilo di parvenza di buon diritto, rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in riferimento al pregiudizio nelle more.

III. **Spese.** Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della reclamata come da dispositivo.

P. Q. M.

**RESPINGE** il reclamo;

**CONDANNA** parte reclamante al pagamento delle spese della presente procedura che liquida in favore della banca reclamata in complessivi € 4.500,00= per compensi, oltre accessori dovuti per legge;

**DA’ ATTO** che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13/1 *quater* DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle Parti.

Firenze, 15.05.2017

IL PRESIDENTE  
Patrizia Pompei

